

Proposta di emendamento allo Statuto, art. 12.1 – elezione del Presidente di +Europa

Proponente: PERSICO-FALASCA

I riferimenti sono allo Statuto attualmente vigente: <https://piueuropa.eu/statuto>

L'articolo 12.1 è così sostituito:

Il Presidente di +Europa è eletto con il sistema del voto alternativo dal Congresso, contestualmente all'elezione del Segretario. L'elettore indica l'ordine decrescente di preferenza indicando uno o più candidati. A ciascun candidato si attribuiscono tanti voti quante sono le prime preferenze che ha ricevuto. È eletto il candidato che ottiene più della metà dei voti espressi. Se nessun candidato ottiene più della metà, il candidato che ha ottenuto il minor numero di prime preferenze è eliminato e i voti a lui attribuiti sono assegnati ai candidati rimanenti in base alla seconda preferenza espressa in ogni scheda elettorale. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti così attribuiti, si procede con l'eliminazione del meno votato e la riassegnazione dei voti da egli ottenuti in base all'ordine di preferenza espressa fino a che un candidato non ottenga più della metà dei voti assegnati. Se anche dopo l'ultima assegnazione dei voti non risultasse un candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta, è eletto Presidente del partito quello dei due candidati rimanenti che ha conseguito il maggior numero di voti.

Dopo l'articolo 12.1 è aggiunto il seguente comma 12.1-bis:

La disposizione di cui al comma precedente si applica all'elezione successiva a quella del Congresso che l'ha approvato la modifica statutaria.

TAVOLA DI RAFFRONTO DELL'ART. 12.1 STATUTO	
Formulazione attualmente vigente	Formulazione proposta come da emendamento
12.1 Il Presidente di +Europa è eletto a maggioranza, anche relativa, dei voti espressi dal Congresso, contestualmente all'elezione del Segretario.	<i>12.1 Il Presidente di +Europa è eletto con il sistema del voto alternativo dal Congresso, contestualmente all'elezione del Segretario. L'elettore indica l'ordine decrescente di preferenza indicando uno o più candidati. A ciascun candidato si attribuiscono tanti voti quante sono le prime preferenze che ha ricevuto. È eletto il candidato che ottiene più della metà dei voti espressi. Se nessun candidato ottiene più della metà, il candidato che ha ottenuto il minor numero di prime preferenze è eliminato e i voti a lui attribuiti sono assegnati ai candidati rimanenti in base alla seconda preferenza espressa in ogni scheda elettorale. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti così attribuiti, si procede con l'eliminazione del meno votato e la riassegnazione dei voti da egli ottenuti in base all'ordine di preferenza espressa fino a che un candidato non ottenga più della metà dei voti assegnati. Se anche dopo l'ultima assegnazione</i>

dei voti non risultasse un candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta, è eletto Presidente del partito quello dei due candidati rimanenti che ha conseguito il maggior numero di voti.

12.1-bis La disposizione di cui al comma precedente si applica all'elezione successiva a quella del Congresso che l'ha approvato la modifica statutaria.